

**ZONE ECONOMICHE SPECIALI**  
**AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI NELLE ZES SICILIANE ANNO 2023**

**Indice generale**

PREMESSA.....	2
1) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI PREVISTE ESCLUSIVAMENTE PER LE ZES.....	3
1.1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO .....	3
1.2 RIDUZIONE 50% IMPOSTA SUL REDDITO.....	4
1.3 ZONE FRANCHE DOGANALI.....	5
2) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI STATALI CHE POSSONO TROVARE APPLICAZIONE NELLE ZES...6	
2.1 AGEVOLAZIONI FISCALI.....	6
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI.....	6
DEDUCIBILITÀ IMU.....	8
REGIME FORFETARIO.....	8
TASSA PIATTA INCREMENTALE PER PERSONE FISICHE PARTITE IVA.....	11
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	12
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c.d. BONUS R&S).....	15
BONUS RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO.....	17
PATENT BOX.....	18
CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD.....	19
AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DA PARTECIPATE ESTERE.....	20
PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI.....	20
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE .....	21
ESTROMISSIONE DEI BENI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE.....	21
2.2 AGEVOLAZIONI STATALI DI NATURA TRIBUTARIA E NON TRIBUTARIA.....	22
RESTO AL SUD.....	22
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO.....	23
START-UP INNOVATIVE (PMI INNOVATIVE).....	25
SMART&START ITALIA (SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE).....	26
PMI - BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI.....	28
ESTENSIONE DEL REGIME DI RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI, DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA, A TUTTE LE PARTECIPAZIONI.....	30
3) AGEVOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIANA.....	31
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRAP.....	31

## ***PREMESSA***

Con gli articoli 4, 5 e 5bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”* sono state istituite le Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento, che abbiano almeno un porto adiacente, possono beneficiare di benefici fiscali e di semplificazioni amministrative.

Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un Piano di Sviluppo Strategico (PSS), nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

In Sicilia, con le delibere n. 277 dell'8 agosto 2019 e n. 447 del 13 dicembre 2019, sono stati approvati i PSS della ZES Sicilia Occidentale e della ZES Sicilia Orientale e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 sono state istituite le due predette Zone Economiche Speciali.

Le imprese che operano nella ZES, oltre alle misure agevolative indicate nel presente documento, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, anche sulla base di criteri derogatori alla normativa vigente.

Si indicano di seguito le agevolazioni e incentivazioni statali e regionali che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono trovare applicazione nelle ZES, segnalando che non hanno carattere esaustivo.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai seguenti siti:

- ZES Sicilia Occidentale – Commissario straordinario del Governo  
<https://siciliaoccidentale.zes.gov.it/>
- ZES Sicilia Orientale – Commissario straordinario del Governo  
<https://siciliaorientale.zes.gov.it/>
- Agenzia per la coesione territoriale <https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/>
- Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/impres/agevolazioni>
- Ministero dello Sviluppo Economico  
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi-mise>
- Invitalia <https://www.invitalia.it/>
- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
  - <https://www.adspalermo.it/>
  - <https://www.adspmaresiciliaorientale.it/>
- <https://www.incentivi.gov.it/index.php>

## **1) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI PREVISTE ESCLUSIVAMENTE PER LE ZES**

### **1.1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZES**

*(art. 1, commi 98 - 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, art. 1, comma 267, legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

L'articolo 1, commi 98 - 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente le agevolazioni e incentivazioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES), non rientranti nella competenza della Regione, ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. "bonus sud") anche agli investimenti realizzati nelle ZES. Il comma 2, infatti, così dispone:

*“ In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.....”*

*L'articolo 37, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 ha ampliato il perimetro di applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l'acquisto di terreni nonché l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.*

Sono agevolabili dal citato credito d'imposta gli investimenti - facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 - relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di terreni nonché all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle ZES della Sicilia, nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (ora 2022-2027), nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

I **settori esclusi** dall'agevolazione sono: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di

energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'articolo 199, comma 5, del D.L. 19-5-2020 n. 34 prevede che “*Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.*”

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.

Il riconoscimento del credito d'imposta è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Qualora l'investimento nella Zona economica speciale sia realizzato su un territorio parzialmente incluso nella stessa Zes, il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, comma 2, del Dl n. 91/2017, compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente ivi localizzata. Lo afferma l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 132 del 23 gennaio 2023, indirizzata a una società proprietaria di un opificio industriale contraddistinto in Catasto da particelle solo parzialmente incluse nella Zona economica speciale.

In relazione alla questione in esame, l'Agenzia ritiene che, al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su “particelle parzialmente incluse” nell'area della Zes non sia di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione.

Tuttavia, in coerenza con la ratio delle disposizioni alla base dell'agevolazione, che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti "localizzati", anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella Zes.

## 1.2 RIDUZIONE 50% IMPOSTA SUL REDDITO NELLE ZES

*(articolo 1, commi 173 – 176, legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) ha introdotto una serie di misure finalizzate a ridurre il carico fiscale e incentivare la ripresa delle attività economiche nelle zone economiche speciali.

In particolare, i commi 173-176 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone Economiche Speciali, una **riduzione del 50%** dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa l'attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Ai sensi del comma 174, la fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni,

pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- \* le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno 10 anni;
- \* le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della ZES.
- \* Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

### **1.3 ZONE FRANCHE DOGANALI**

*(articolo 5, comma 1, lett. a-sexies), decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; Regolamento (UE) n. 952/2013)*

Il comma 1, lett. a-sexies), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i., come recentemente modificato dal c.d. decreto semplificazioni, dispone che: *“ nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta”*.

L'articolo 243 del citato Regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, attualmente, un solo tipo di zona franca doganale, quella interclusa, il cui perimetro ed i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale.

Le zone franche doganali costituiscono parte del territorio doganale dell'Unione Europea, all'interno delle quali la merce gode di semplificazioni di carattere doganale e della mera sospensione del pagamento dei diritti doganali fino alla definitiva destinazione della stessa. L'estrazione delle merci dalla zona franca doganale e la loro immissione in consumo determina, infatti, l'obbligo del pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA ed altri oneri, se previsti).

Al pagamento dei suddetti diritti doganali sono, altresì, soggette le merci consumate all'interno della zona franca medesima alle condizioni di cui all'art.247 del Regolamento (UE), n. 952/2013.

Pertanto, le “zone franche doganali” sono parti integranti del territorio doganale dell'Unione europea: le merci ivi introdotte godono della sospensione dal pagamento dei diritti doganali, fino alla loro estrazione finalizzata all'immissione in consumo o alla loro riesportazione. Le merci unionali, vincolate al regime di esportazione, se introdotte in zona franca devono uscire da tale territorio per essere considerate esportate.

La zona franca doganale si differenzia, pertanto, dalle zone extradoganali, qualificate come territori appartenenti agli Stati membri, ma non facenti parte del territorio doganale dell'Unione.

Queste ultime sono espressamente individuate dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013, il quale, nel definire il territorio doganale dell'Unione, ricomprende *“il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno”*

Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando la movimentazione, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche.

## **2) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI STATALI CHE POSSONO TROVARE APPLICAZIONE NELLE ZES**

### **2.1 AGEVOLAZIONI FISCALI**

Di seguito si indicano, in maniera non esaustiva, le agevolazioni statali di natura fiscale che possono trovare applicazione all'interno delle Zone Economiche Speciali.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI**

*(articolo 1, commi 89 – 92, legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato dall'art. 1, comma 395, L. 29 dicembre 2022, n. 197)*

#### **COS'È**

Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

#### **A CHI SI RIVOLGE**

La misura agevolativa è rivolta alle piccole e medie imprese, ossia quelle che devono risultare regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio e operare nei settori economici rientranti nell'ambito applicazione del regolamento Ue 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. Inoltre: non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; devono essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise; non devono trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà del citato regolamento Ue 651/2014 (articolo 2, n. 18).

#### **AGEVOLAZIONI**

Il credito d'imposta è determinato nella misura del 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di € 500.000.

Con l'articolo 1, comma 395, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023, e l'importo massimo del bonus è stato incrementato da 200mila a 500mila euro.

I costi di consulenza che danno diritto al bonus sono quelli sostenuti, dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della norma) al 31 dicembre 2023, per ottenere l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (vedi circolare 32/2020).

La domanda di ammissione dev'essere successiva al 1° gennaio 2018, mentre la delibera con cui il gestore del mercato dà l'ok dev'essere adottata entro il 31 dicembre 2023.

A queste condizioni, i costi fruiscono di un credito d'imposta nella misura del 50%, comunque non superiore a 500mila euro.

#### Costi agevolabili

Le attività di consulenza ammesse al "bonus quotazione Pmi" dal decreto attuativo sono quelle:

- finalizzate al processo di quotazione (ad esempio, implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza nella redazione del piano industriale)
- finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato
- necessarie per collocare le azioni presso gli investitori
- di supporto nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive
- di assistenza nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche
- riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione (definizione dell'offerta, disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, due diligence legale o fiscale)
- di comunicazione per offrire la massima visibilità della società e divulgare l'investment case.

Tali prestazioni devono essere svolte da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche) come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

L'ammissibilità e l'effettivo sostenimento dei costi devono risultare da attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A proposito di costi agevolabili, l'Agenzia delle entrate (circolare 14/2022, paragrafo 3) ha precisato che può rientrare l'eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile (articoli 19-bis.1 e 36-bis, Dpr 633/1972). Viceversa, è irrilevante l'Iva parzialmente indetraibile (articoli 19, comma 5, e 19-bis, Dpr 633/1972); questa, infatti, non si considera un costo afferente ai singoli acquisti, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

#### Come si richiede

Per ottenere il riconoscimento del bonus, le imprese interessate devono presentare apposita istanza

telematica al ministero delle Imprese e del Made in Italy nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza per l'invio delle domande, il Mimit comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego all'agevolazione e, nella prima ipotesi, l'importo del bonus spettante, previa determinazione della percentuale riconoscibile in base al rapporto tra le risorse stanziare e il totale dei crediti richiesti.

#### Come si utilizza

Il "bonus quotazione Pmi" può essere sfruttato solo in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata la concessione all'impresa.

Il modello F24, nel quale va indicato il codice tributo "6901" (risoluzione 52/2019), dev'essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir) e non è soggetto agli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, ossia il tetto di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d'imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000).

Deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data in cui ne è comunicata la concessione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

### **DEDUCIBILITÀ IMU**

*(articolo 1, commi 772 e 773, legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

#### COS'È

Il comma 772 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 prevede che l'imposta municipale unica (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il successivo comma 773 prevede che le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

### **REGIME FORFETARIO**

*(articolo 1, commi 54 - 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, commi 9 - 11, legge 13 dicembre 2018 n. 145 - c.d. "Regime dei minimi"; articolo 1, comma 692, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - articolo 1, comma 54, legge 197/2022)*



La forfettizzazione della base imponibile, l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP, l'esclusione da IVA nonché la possibilità di beneficiare della semplificazione degli adempimenti contabili sono misure già adottate con la legge n. 190 del 2014, istitutiva del regime.

La legge di bilancio 2023, interviene sulla disciplina del regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).

Più in particolare, modifica uno dei requisiti di accesso e permanenza, quello relativo al limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente: tale importo è stato innalzato a **85mila euro**, 20mila euro in più rispetto al precedente tetto adottato dalla legge di bilancio 2019 e rimasto in vigore fino allo scorso anno.

La nuova soglia vale a partire dal periodo d'imposta 2023. Pertanto, quest'anno applicano il regime forfetario i contribuenti che nel 2022 non hanno superato quell'ammontare di ricavi/compensi, tenendo presente che, in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

L'innalzamento del limite a 85mila euro è subordinato al rilascio di una deroga da parte delle autorità dell'Ue, in quanto la [direttiva 2020/285](#) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto prevede che gli Stati membri possono, sì, ammettere al regime di franchigia Iva (riconosciuto alle piccole imprese) i soggetti con volume di ricavi/compensi non superiore a 85mila euro, ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2025.

L'applicazione del regime forfetario, oltre che al rispetto del tetto di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nel periodo d'imposta precedente, è subordinata anche alla circostanza che, sempre nell'anno prima, si siano sostenute spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione, anche nel caso in cui il superamento del tetto sia "contenuto", cioè compreso tra 85.001 e 100.000 euro; solo i contribuenti che superano la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi fuoriescono immediatamente dal regime in corso d'anno.

Per applicare le regole del forfetario non va esercitata alcuna opzione né occorre presentare alcuna comunicazione, preventiva o successiva: si tratta, infatti, del regime "naturale" per chi ne possiede i requisiti. Può avvalersene anche chi intraprende l'esercizio di imprese, arti o professioni, comunicando nella dichiarazione di inizio attività ([modello AA9/12](#)) di presumere la sussistenza dei requisiti.

Viceversa, ne sono esclusi:

- coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito

- i non residenti, a meno che risiedano in uno degli Stati membri dell'Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente, partecipano a società di persone, associazioni o imprese ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30mila euro, tranne nel caso in cui quel rapporto sia cessato e non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da altro rapporto di lavoro.

### **I vantaggi in ambito imposte sui redditi**

I contribuenti forfetari calcolano il reddito imponibile in maniera semplificata, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti lo specifico coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata. Dal risultato ottenuto si possono dedurre i soli contributi previdenziali obbligatori, inclusi quelli per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (l'eventuale eccedenza di contributi è deducibile dal reddito complessivo).

L'imponibile netto va tassato al 15%, applicando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap, da versare con le medesime modalità e alle medesime scadenze dell'Irpef.

Ancor più vantaggioso il trattamento fiscale per chi avvia un'attività ed è in possesso di altri determinati requisiti. Il reddito, per il periodo d'imposta in cui si inizia l'attività e per i successivi quattro, è assoggettato all'aliquota ridotta del 5%, se:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, i relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non superano la soglia di accesso (ora,

85mila euro).

I ricavi e i compensi dei contribuenti in regime forfetario non devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, l'interessato deve produrre a quest'ultimo un'apposita dichiarazione da cui risulta che il reddito cui si riferiscono gli importi percepiti è soggetto a imposta sostitutiva.

A loro volta, i contribuenti forfetari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte sulle somme che corrispondono, a meno che non si tratti di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Devono però indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dei soggetti ai quali hanno pagato emolumenti senza effettuare ritenute nonché l'ammontare degli importi erogati.

### **I vantaggi in ambito Iva**

Numerosi gli effetti Iva derivanti dall'adesione al regime forfetario. I contribuenti che vi si trovano, tra l'altro:

- non addebitano l'imposta sulle operazioni realizzate né detraggono l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti
- sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell'imposta e dalla presentazione della dichiarazione annuale nonché da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, fatta eccezione per quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti
- per le operazioni in cui risultano debitori di imposta (*reverse charge*), devono integrare le fatture e versare l'imposta entro il 16 del mese successivo.

### **TASSA PIATTA INCREMENTALE PER PERSONE FISICHE PARTITE IVA** (articolo 1, comma 55 - 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Introdotta, per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell'Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un'imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Destinatari della "flat tax incrementale" sono i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario istituito dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), disciplina più volte modificata, per ultimo dalla stessa legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 54, legge 197/2022).

Si tratta, quindi, degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi non forfetari nell'anno d'imposta 2023, a prescindere dal fatto che quel regime non sia applicato per assenza necessari requisiti e

presupposti oppure per scelta operata dal contribuente.

A parte l'incompatibilità con il forfettario, la norma non detta ulteriori vincoli in riferimento al regime contabile e fiscale applicato, alle modalità di determinazione del reddito e all'ammontare dello stesso (fermo restando il limite massimo di reddito agevolabile, fissato a 40mila euro).

Accesso precluso, invece, per le persone giuridiche e, in generale, per gli esercenti attività d'impresa, artistica e professionale in forma collettiva.

In che modo

Il beneficio fiscale consiste nell'assoggettare una parte del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali comunale e regionale, calcolata con l'aliquota del 15%, anziché alle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla tassazione Irpef ordinaria (articolo 11, Tuir): 23% fino a 15mila euro di reddito, 25% oltre 15mila e fino a 28mila euro di reddito, 35% oltre 28mila e fino a 50mila euro, 43% oltre 50mila euro.

La base imponibile agevolabile, ossia la quota di reddito cui è applicabile l'imposizione sostitutiva, non può superare l'importo di 40mila euro. Per determinarla, va dapprima calcolata la differenza tra il reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo realizzato nel 2023 e il più elevato tra i medesimi redditi dichiarati negli anni 2020, 2021 e 2022 (ovviamente, se il reddito 2023 è inferiore al più alto del triennio e quindi non c'è stato incremento reddituale, la flat tax non è applicabile); dal risultato ottenuto, bisogna sottrarre un importo pari al 5% del reddito di riferimento, ossia del più consistente tra i redditi del triennio precedente, quello che nell'operazione iniziale è stato utilizzato come sottraendo. Di fatto, la tassazione agevolata riguarderà l'aumento di reddito superiore al 5% e, comunque, nel limite di 40mila euro (comma 55).

Ipotizziamo, ad esempio, che un professionista consegua nel 2023 redditi di lavoro autonomo per 150.000 euro, dopo averne realizzati 115.000 euro nel 2022, 100.000 euro nel 2021, 120.000 euro nel 2020. Quest'ultimo importo, quindi, risultando il più elevato, rappresenta il reddito riferimento del triennio precedente.

La differenza tra il reddito 2023 (150.000 euro) e quello di riferimento dei tre anni passati (120.000 euro) è pari a 30.000 euro. A questo punto, bisogna sottrarre il 5% del reddito maggiore dei tre anni precedenti ( $120.000 \times 5\% = 6.000$ ). La base imponibile agevolabile ammonta, quindi, a 24.000 euro ( $30.000 - 6.000$ ); su di essa, volendo avvalersi della flat tax nella dichiarazione modello Redditi Pf 2024, sarà dovuta l'imposta sostitutiva del 15%, pari a 3.600 euro (i restanti 126.000 euro andranno assoggettati alla tassazione ordinaria per scaglioni di reddito).

Se si ignorasse la misura di vantaggio ora introdotta, i 24.000 euro sconterebbero l'aliquota Irpef più alta, il 43%, cui andrebbero aggiunte le addizionali comunale e regionale (in media, il 3%), per un'imposizione complessiva pari a 11.040 euro ( $24.000 \times 46\%$ ). È evidente il significativo risparmio generato dall'applicazione della tassa piatta incrementale (7.440 euro).

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

*(articolo 1, commi 1051 - 1063, legge n. 178/2020 come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 423, legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

Prorogato di tre anni, fino al 2025, e rimodulato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni. Invece, per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al 10% nel 2025.

Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026. Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

A ridisegnare la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, è il comma 44 dell'articolo 1, legge 234/2021, che è intervenuto, con modifiche e integrazioni, sulla disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge di bilancio 2021, n. 178/2020. Tali ultime disposizioni avevano previsto un rafforzamento del credito d'imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili, bonus che, nell'ottica di ridefinire gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 in luogo della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile ("super ammortamento" e "iper ammortamento" – articolo 1, comma 9 e seguenti, legge 232/2016).

#### Beni materiali

Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati per altre tre annualità (dal 2023 al 2025), seppure con un'intensità minore.

Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ne sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell'articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali

naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disciplina per gli anni 2023-2025

La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d'imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
- 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

#### Beni immateriali

Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell'entità del bonus, riguarda anche l'agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge 232/2016). In particolare, sono agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Disciplina per gli anni 2023-2025

Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d'imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali. Pertanto, spetta nella misura del:

- 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
- 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
- 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

#### BONUS BENI STRUMENTALI IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0

Investimento	Periodo	Misura del credito e livelli di spesa
--------------	---------	---------------------------------------

BENI MATERIALI	Dall'1/1 al 31/12/2022 ovvero fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40%, fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10</li> <li>• 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20</li> </ul>
	Dall'1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20%, fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10</li> <li>• 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20</li> </ul>
BENI IMMATERIALI	Dall'1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023	20%, fino a 1 milione di euro
	Dall'1/1 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024	15% fino a 1 milione di euro
	Dall'1/1 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025	10% fino a 1 milione di euro

Con l'articolo 1, comma 423, della legge 197/2022 è stato spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l'ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d'imposta con le più "generose" percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).

### **CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c.d. BONUS R&S)**

*(articolo 1, commi 198 - 209, legge n. 160/2019; articolo 1, comma 1064, lett. da a) ad h), legge n. 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 )*

L'agevolazione, in scadenza a fine 2022, è stata estesa fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, seppur ridotta al 10% della base di calcolo, anziché l'attuale 20%.

Confermato per altri nove anni il credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Prolungati per ulteriori tre esercizi anche i bonus per le attività di innovazione tecnologica, comprese quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nonché per le attività di *design* e ideazione estetica. Per il 2022, il bonus spetta nella stessa misura stabilita dalla normativa previgente; negli anni successivi, invece, la percentuale andrà a calare.

Possono fruire del bonus R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico

di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammesse all'agevolazione. Sempre che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e provvedano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001).

#### RICERCA E SVILUPPO

Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico), il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2031:

- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, spetta in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i successivi periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, spetta in misura pari al 10% e nel limite massimo, maggiorato, di 5 milioni di euro all'anno.

#### INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vi rientrano le attività, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell'ecocompatibilità, dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Per questa tipologia d'investimento, il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- per i due successivi periodi d'imposta (2024 e 2025), spetta in misura pari al 5%, sempre nel limite annuale di 2 milioni di euro.

#### DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Vi rientrano le attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito d'imposta, in questo caso, è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo



d'imposta di durata diversa dai dodici mesi

- per i due successivi periodi d'imposta (2024 e 2025), spetta in misura pari al 5% ed entro lo stesso limite annuale di 2 milioni di euro.

#### ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE

Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e spetta:

- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa dai dodici mesi
- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo, maggiorato, di 4 milioni di euro
- per i due successivi periodi d'imposta (2024 e 2025), in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

#### BONUS RICERCA E SVILUPPO

ATTIVITÀ	PERIODO D'IMPOSTA	MISURA E LIMITE ANNUALE DEL CREDITO
Ricerca e sviluppo	in corso al 31/12/2022	20%, con tetto di 4 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2022 e fino a quello in corso al 31/12/2031	10%, con tetto di 5 milioni di euro
Innovazione tecnologica	fino a quello in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 2 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025	5%, con tetto di 2 milioni di euro
Design e ideazione estetica	fino a quello in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 2 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025	5%, con tetto di 2 milioni di euro
Altre attività innovative	in corso al 31/12/2022	15%, con tetto di 2 milioni di euro
	in corso al 31/12/2023	10%, con tetto di 4 milioni di euro
	successivo a quello in corso al 31/12/2023 e fino a quello in corso al 31/12/2025	5%, con tetto di 4 milioni di euro

#### **BONUS RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO**

*(articolo 1, commi 268 - 269, legge 29 dicembre 2022 n.197)*

Confermato per il 2023 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maggiorato rispetto all'aliquota nazionale, a favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (articolo 1, comma

185, legge 178/2020).

Il predetto comma 185 prevede: *“Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.”*

Con riferimento al bonus in argomento, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in materia di cumulo tra il regime del nuovo Patent Box e il credito d'imposta per ricerca, sviluppo ed innovazione.

In relazione ai costi eleggibili per entrambi i regimi, considerato quanto previsto dal comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), ai sensi del quale: *«per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto (...) in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili»*, è stato chiarito che il nuovo Patent box rientra nel novero *«delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti»*, e ciò in linea con le indicazioni contenute nella precedente circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che, per sussidio, deve intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale).

Pertanto, qualora i medesimi costi, considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta per ricerca, sviluppo ed innovazione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e sempreché, in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, è stato ritenuto che, in tali ipotesi, i costi sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione del Patent Box devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del credito d'imposta in questione.

## **PATENT BOX**

*(articolo 1, comma 10 e 11, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

COS'È

Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti

in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Con i commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 234/2021 sono apportate alcune variazioni alle novità introdotte dal Dl 146/2021 che ha trasformato l'agevolazione in una superdeduzione: la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili è stata elevata dal 90 al 110% con la legge n. 234 del 2021; si restringe l'ambito applicativo dell'agevolazione, adesso riservata a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, con l'esclusione, quindi, di marchi d'impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; cambia la decorrenza delle nuove norme (non più il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146), ora applicabili alle opzioni esercitate per il periodo d'imposta in corso al momento della loro entrata in vigore (2021) e per quelli successivi; viene consentito, per tutta la durata dell'opzione, di fruire sia del nuovo patent box sia del credito d'imposta per le spese di R&S; è modificato il meccanismo di passaggio dalla precedente disciplina (opzione non più esercitabile a partire dal periodo d'imposta 2021) alla nuova, per non costringere a transitare automaticamente in quest'ultima chi aveva optato per il "vecchio" patent box con riferimento ad anni antecedenti al 2021; è introdotto un meccanismo di recapture secondo cui, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, la maggiorazione del 110% è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale e non è applicabile alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ottiene il titolo.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD**

(articolo 14 Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17)

A coloro che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, l'articolo 14 del D.L n. 17/2022 attribuisce un nuovo credito d'imposta. In particolare, l'articolo stabilisce che, fino al 30 novembre 2023, l'agevolazione spetta alle imprese che effettuano tali investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ai fini dell'applicazione della misura di favore sono considerati agevolabili i costi sostenuti per gli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, saranno stabilite con decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del "decreto Energia".

L'agevolazione è riconosciuta nella misura massima consentita dal regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, in materia di aiuti di stato. Gli oneri derivanti dall'applicazione della citata disposizione

sono quantificati in misura pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti ordinariamente previsti in materia dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DA PARTECIPATE ESTERE**

*(articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

I commi 87 - 95 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) introducono un regime opzionale per i contribuenti che detengono, nell'ambito di attività di impresa, partecipazioni dirette o indirette, in società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti, risultanti dal bilancio del soggetto partecipato estero relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, possono essere assoggettati ad un regime opzionale così da essere esclusi integralmente dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Con l'esercizio dell'opzione i contribuenti possono assoggettare detti utili o riserve non ancora distribuiti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 9% o del 30%, a seconda che si tratti di soggetti IRES o IRPEF. L'aliquota d'imposta è ridotta di tre punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Ove tali condizioni non siano rispettate deve essere versata la differenza derivante tra l'applicazione delle aliquote ridotte e l'applicazione delle aliquote anzidette, maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile.

### **PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI**

*(articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

Attratte a tassazione in Italia, come redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze realizzate da contribuenti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di

partecipazioni in società ed enti residenti all'estero, il cui valore deriva, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese. Nel conteggio non rientrano gli "immobili merce" alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e gli "immobili strumentali" direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. La novità non riguarda le plusvalenze realizzate dagli Oicr di diritto estero istituiti negli Stati membri Ue e in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

#### **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

*(articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

Per le società commerciali torna l'opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività. Lo *status* di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l'iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l'operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata (in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell'assegnazione la società annulla riserve in sospensione d'imposta, per esse si versa un'imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l'imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

#### **ESTROMISSIONE DEI BENI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE**

*(articolo 1, comma 106, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

Riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell'impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.

## 2.2 AGEVOLAZIONI STATALI DI NATURA TRIBUTARIA E NON TRIBUTARIA

### INCENTIVI PER START-UP D'IMPRESA

#### RESTO AL SUD

*(articolo 1 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – c.d. Decreto Mezzogiorno)*

#### COS'È

“Resto al Sud” è un incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Sicilia e in altre regioni del Mezzogiorno. Soggetto gestore della misura è Invitalia.

Sono finanziabili:

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone
- turismo
- commercio
- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

#### AGEVOLAZIONI

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di **50.000 euro** per ogni richiedente, che può arrivare fino a **200.000 euro** nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a **60.000 euro**.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto, a supporto del fabbisogno di circolante, un ulteriore **contributo a fondo perduto**:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di

leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa

**Non sono ammissibili** le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:

- 50% di contributo a fondo perduto
- 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

#### A CHI SI RIVOLGE

Le agevolazioni sono rivolte agli **under 56** che:

- al momento della presentazione della domanda sono residenti in Sicilia  
*oppure*
- trasferiscono la residenza in Sicilia entro 60 giorni (120 se residenti all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria
- non sono già titolari di altre attività d'impresa in esercizio alla data del 21/06/2017
- non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l'autoimprenditorialità nell'ultimo triennio
- non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento

L'incentivo si rivolge a:

- **imprese costituite** dopo il 21/06/2017
- **imprese costituende** (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all'estero - dall'esito positivo dell'istruttoria)

Possono inoltre chiedere i finanziamenti:

- i **liberi professionisti** (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche)

Per maggiori informazioni sulla misura in esame, comprese le modalità di presentazione della domanda, si rinvia all'apposita sezione del sito di Invitalia: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud>.

#### **NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO**

*(Titolo I, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e s.m.i.)*

#### COS'È

In attuazione del Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la misura "Nuove imprese a tasso zero" ha l'obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

A seguito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 34/2019 e della legge n. 160/2019, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2021, è stata definita la nuova disciplina attuativa in un'ottica di maggiore efficacia dell'intervento.

#### A CHI SI RIVOLGE

Micro e piccole imprese costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

#### COSA FINANZIA

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell'ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

#### AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d'uso.

Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti



delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.

Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre l'offerta di servizi di tutoraggio.

#### MODALITÀ DI ACCESSO

La domanda si presenta solo *on-line*: è necessario registrarsi ai servizi di Invitalia.it e poi accedere alla piattaforma web dedicata.

#### START-UP INNOVATIVE (PMI INNOVATIVE)

*(articoli 29 e 29bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; articolo 4, commi 9 e 9ter, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; decreto ministeriale (del MEF) 25 febbraio 2016 e 7 maggio 2019; Decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final – Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative)*

Con l'introduzione del decreto-legge n. 179/2012, è stata introdotta una disciplina normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della S.r.L. semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

Le imprese dotate dei requisiti di start-up innovativa (tutorial per l'iscrizione) possono contare su un vasto complesso di agevolazioni, quali semplificazioni ed esenzioni regolamentari, incentivi fiscali (quali ad esempio l'esenzione dall'imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio), facilitazioni nell'accesso al credito e al capitale di rischio (l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, non automatico, è soggetto a *due diligence*, con assegnazione di un rating di merito creditizio: le imprese con rating più basso (fascia 5) sono escluse di default), e nuovi programmi di finanziamento: misure con il potenziale di incidere sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alla fase di espansione e maturità.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in start-up e PMI innovative consistono:

- \* per le persone fisiche, in una detrazione dall'imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell'ammontare investito, per un conferimento massimo di € 1 milione da riferire a ciascun periodo d'imposta;
- \* per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in una deduzione dall'ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell'investimento, con soglia fissata a € 1,8 milioni da riferire a ciascun periodo d'imposta.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso start-up e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

Inoltre, l'articolo 38, commi da 7 a 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. Decreto Rilancio - ha introdotto l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179/2012 e il comma 9-ter all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che prevedono un ulteriore incentivo in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, consistente in una detrazione ai fini Irpef pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di Start-up o PMI innovative.

### **SMART&START ITALIA (SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE)**

*(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (articolo 25) – Start-up innovative); decreto ministeriale (del MISE) 24 settembre 2014 – Smart & Start Italia; decreto ministeriale 30 agosto 2019)*

#### **COS'È**

Strumento agevolativo per piani di impresa, con spese e/o costi ammissibili compresi tra € 100.000 e € 1,5 milioni, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- \* significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- \* sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things;
- \* valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

I piani d'impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa, Digital Innovation Hub.

#### **A CHI SI RIVOLGE**

La misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

## COSA FINANZIA

Smart&Start Italia finanzia piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, comprendenti le seguenti categorie di spese:

- immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa;
- immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing, costi connessi alle collaborazioni instaurate con organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d'impresa);
- personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Nei limiti del 20% delle predette spese è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di spese per materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (ivi compresi quelli di hosting e di housing) e godimento di beni di terzi.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

## AGEVOLAZIONI

Le startup richiedenti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

Il finanziamento ha durata massima di 10 anni.

Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.

- servizi di tutoraggio: le sole startup innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle startup. Il valore dei predetti servizi è pari a 15.000 euro per le startup localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500 euro per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.

## LE PREMIALITÀ

Nell'ambito delle verifiche istruttorie è attribuita, tra le altre, una premialità alle startup che prevedono forme di collaborazione con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori di impresa (ivi compresi i Digital Innovation Hub) e alle startup già operanti nelle Regioni del Centro-Nord da almeno 12 mesi che promuovono la realizzazione di un piano d'impresa localizzato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **PMI BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI**

*(articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; decreto ministeriale (del MISE) 25 gennaio 2016; circolare direttoriale 14036 del 15 febbraio 2017)*

### COS'È

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

### A CHI SI RIVOLGE

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

### SETTORI AMMESSI

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

### COSA FINANZIA

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni", ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel

principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti"

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa

## LE AGEVOLAZIONI

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti 4.0
- 3,575 per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

## COME FUNZIONA

La PMI presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione [Beni strumentali \("Nuova Sabatini"\) - Presentazione domande](#)

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo

La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o

parziale, delle risorse erariali da destinare al contribuuto, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista

La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contribuuto, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contribuuto.

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (<https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>), apposita richiesta di erogazione del contribuuto (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l'erogazione del contribuuto sono descritte nella sezione [Beni strumentali \("Nuova Sabatini"\) - Erogazione contribuuto](#).

In linea generale, il contribuuto è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l'accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

**ESTENSIONE DEL REGIME DI RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI, DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA, A TUTTE LE PARTECIPAZIONI**

*(articolo 1, commi da 107 a 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

I commi 107-109, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) permettono di attrarre al regime della rideterminazione del valore di acquisto tutte le partecipazioni comprese quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni, rideterminati come anzidetto, si applica l'imposta sostitutiva con aliquota pari al 16%.

Il comma 108 dispone inoltre che le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023 pagando un interesse da versarsi contestualmente pari al 3% sull'importo delle rate successive alla prima. Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2023.

### ***3) AGEVOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIANA***

#### **AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRAP**

Si indicano di seguito le vigenti agevolazioni in materia di IRAP che possono trovare applicazione anche nelle ZES.

#### **IRAP**

*(articoli 1-45, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica al valore della produzione netta – ossia alla differenza tra valore e costo della produzione – derivante dall'attività esercitata sul territorio regionale.

Gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 446 del 1997, ancora oggi, definiscono gli elementi strutturali del tributo – dalla base imponibile, ai soggetti passivi, alla determinazione delle aliquote – e circoscrivono gli spazi di operabilità del legislatore regionale.

È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. Il suo gettito finanzia il 40% (circa) della spesa sanitaria italiana.

L'IRAP si configura quale tributo proprio derivato, ovverosia istituito e disciplinato dalla legge statale, il cui gettito è attribuito alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Per quanto riguarda i regimi agevolativi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, si rappresenta che l'articolo 14, rubricato "Sviluppo di nuova imprenditoria", prevede l'esenzione, in «de minimis» (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ora Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013) dall'imposta regionale sulle attività produttive per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività.

L'esenzione si applica alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'*information technology*, nonché a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di € 10 milioni, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.